

**COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)****SERVIZIO FINANZIARIO****IMPEGNO**

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		<b>Vedi parte determinativa</b>	

TORNANO €.

Castel Baronia, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dott.ssa SALVATORE Ilva

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**N. 257 del registro

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castel Baronia, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
 F.to Avv. Maria Elena Grasso

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

- SINDACO
- SEGRETARIO
- ALBO
- ASSESSORE LL.PP.
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI \_\_\_\_\_

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia, li \_\_\_\_\_

11 AGO 2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Avv. Maria Elena Grasso


**COMUNE DI CASTEL BARONIA**  
**PROVINCIA DI AVELLINO**

 Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040) Codice fiscale n. 81000850644 Partita I.V.A. n. 00281000646  
 telefono 0827/92008 - fax 0827/92601 Pec: [anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it](mailto:anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it) Codice Univoco UFGDHV
**Servizio Amministrativo e Polizia Municipale****COPIA della DETERMINAZIONE N. 13 Reg. Serv. N. 119 Reg. Gen. del 11-08-2017**
**Oggetto:** Servizio brokeraggio assicurativo - Art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs.vo 18.04.2016 n.50 e successive modifiche ed integrazioni &#8211; Affidamento diretto per anni 3 (anni) &#8211; CIG: Z0D1F9C849
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 09 settembre 2016 con il quale la sottoscritta Avv. Maria Elena Grasso, Segretario Comunale, è stata nominata Responsabile del Settore Amministrativo e Polizia Municipale;

**PREMESSO**

- che l'attività del broker assume particolare rilievo ed importanza per questo Ente in considerazione della complessità della materia assicurativa, che richiede conoscenze specialistiche e particolare attenzione al mercato del settore, e si rende altresì necessaria per l'attività preparatoria per i contratti di assicurazione;
- che è prerogativa del Responsabile del Settore Amministrativo predisporre gli adempimenti e porre in essere le procedure amministrative finalizzate all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo di anni 3 (tre) secondo la vigente normativa di cui al D.Lgs.vo 18.04.2016 n.50, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI**

- l'art. 26, comma 3, Legge 488/99, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004, convertito con modificazioni in Legge n. 191/04, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, dando atto che la stipulazione di un contratto in violazione delle predette norme è causa di responsabilità amministrativa e che per la determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto;
- l'art. 1 comma 1 del DL. 95/2012, convertito con modificazioni in Legge n.135/2012, che testualmente recita "1.I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli;

#### ATTESTATO

- che in relazione alla normativa che precede che, per quanto riguarda il servizio in oggetto, non è attiva nessuna convenzione CONSIP, né è possibile una comparazione dei parametri prezzo-qualità;

#### RILEVATO

- che le prestazioni del broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento da parte della società assicurativa di una quota percentuale relativa al premio di cui al contratto concluso e che, pertanto, la collaborazione del Broker riveste, per tutto quanto esposto, il carattere della non onerosità, non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

- che, al fine di determinare la procedura di affidamento, dato atto che, di norma, il compenso spettante al broker si aggira da un minimo del 3% fino ad un massimo del 12% dei premi annui, il valore del servizio di brokeraggio assicurativo può essere determinato calcolando tali margini percentuali sull'importo complessivo delle polizze assicurative in atto presso questo Comune;

- che comunque la spesa totale annua per i premi che le diverse compagnie assicurative pagheranno non supera l'importo complessivo di € 3.000,00 (comprendente: polizze furto, incendio, infortuni, polizze assicurative dei diversi veicoli, polizza Responsabilità Civile Patrimoniale), si può correttamente stimare che il valore approssimativo dei compensi spettanti al broker, per l'intero triennio ammonterebbe al massimo ad € 400,00, sicuramente inferiore alla soglia di € 40.000,00;

#### VISTI

- l'art.30, comma 1, del D.Lgs.vo 18.04.2016 n.50, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE", il quale statuisce, tra l'altro, che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del codice medesimo, si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

- l'art.36, comma 1, del decreto medesimo statuisce, altresì, che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 dello stesso avvengono nel rispetto dei principi di cui al precedente art.30, comma 1;

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del decreto in argomento, che stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici- come da ultime modifiche apportate dal Decreto Legislativo 19 04 2017 num. 56, articolo 25, comma 1, lettera b);

#### CONSIDERATO

- che per tutto quanto premesso, sussistendone i presupposti ed anche in ragione dell'esiguità della spesa e considerata la specificità del servizio, sia possibile procedere all'affidamento diretto del servizio di brokeraggio in favore di una ditta esercente nel settore;

#### DATO ATTO

- che la società MARF Broker s.n.c. di Matta Marco, avente sede legale in Salerno, P.I. 05131840653 ha presentato a questo Comune, agli atti d'ufficio, una propria proposta commerciale di servizio di brokeraggio a titolo gratuito;

- che dall'esame della suddetta proposta si è potuto rilevare che la società è dotata di struttura specializzata nel settore e presenta le necessarie garanzie di professionalità ed affidabilità per la gestione del servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa necessario al Comune di Castel Baronia in particolar modo nella gestione dei sinistri e dei contratti assicurativi;

- che, tra l'altro, la società soprarichiamata rappresenta che, ad integrazione e completamento dell'attività di consulenza e brokeraggio, è disponibile ad offrire gratuitamente proposte

Comune di CASTEL BARONIA

Provincia Avellino

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL BARONIA E LA SOCIETÀ DI CONSULENZA ASSICURATIVA MARF BROKER SNC La presente convenzione disciplina l'espletamento, a titolo gratuito, dell'incarico di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Castel Baronia- Avellino

#### Art. 1 - PREMESSE

Premesso che - il Comune di Castel Baronia ha affidato, a titolo gratuito, l'incarico di brokeraggio assicurativo alla società MARF BROKER SNC con sede legale in SALERNO, alla Via Trento nr. 39, partita iva: 05131840653, recapiti: ■ Tel. 0810121386/Fax. 0899430822/e.mail: info@marfbroker.it - detta società risulta essere regolarmente iscritta alla sez B) del Registro Unico degli Intermediari assicurativi, istituito dall'IVASS (ex Isvap) con regolamento nr. 5 del 16/10/2006, con nr. di iscrizione B000445056, - il legale rappresentante e responsabile dell'intermediazione assicurativa è Marco Matta, nato il 11/09/1972, a Salerno, regolarmente iscritto/a alla sez B) del Registro Unico degli Intermediari assicurativi con nr. di iscrizione B000132805.

#### Art. 2- OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio sarà espletato ai patti, termini e condizioni di seguito specificati. L'oggetto del servizio è il seguente:

- a) Analisi, valutazione e relazione concernente i contratti esistenti al momento del conferimento dell'incarico;
- b) Individuazione ed indicazione dei maggiori rischi ai quali l'Ente è esposto in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali ed alla protezione del patrimonio e delle persone anche in conseguenza di obblighi di legge;
- c) redazione di un progetto globale di copertura assicurativa aderente alle reali esigenze dell'ente, che tenga conto dei veri rischi e corredato dalla relativa stima economica;
- d) Valutazione delle forme di copertura da richiedere agli appaltatori;
- e) assistenza tecnica pre, durante e post espletamento delle corrette procedure di gara da espletare al fine di pervenire al reperimento delle migliori condizioni di mercato ed all'aggiudicazione dei contratti assicurativi in ottemperanza alle normative vigenti in materia e fermo restando che l'amministrazione rimane comunque ed in ogni circostanza l'unico soggetto decisionale le cui prerogative sono in ogni momento intangibili;
- f) determinazione del contenuto e redazione dei capitolati speciali tecnici di appalto, completi di massimali e somme assicurate, delle condizioni generali e particolari e delle clausole speciali e quant'altro tecnicamente contrattualmente previsto;

g) assistenza esclusivamente tecnica, a richiesta dell'Ente, per il controllo della conformità delle offerte in relazione all'articolazione dei singoli capitolati speciali di gara e di quanto previsto in merito dagli stessi capitolati e dalla restante documentazione di gara di prerogativa dell'ente (bando di gara, ecc.);

h) controllo formale e sostanziale dei contratti assicurativi prima della sottoscrizione da parte dell'Ente in rapporto ai capitolati speciali di gara e di quanto previsto in merito dagli stessi capitolati e dalla restante documentazione di gara di prerogativa dell'ente (bando di gara, ecc.);

i) assistenza nella gestione ed esecuzione amministrativa e tecnica dei contratti assicurativi in stretta ottemperanza al disposto della L. 792/84 ora sostituita dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni Private);

j) consulenza ed assistenza in materia di prevenzione rischi per tutti gli aspetti patrimoniali, di responsabilità civile e del personale con particolare riferimento al D. Lgs. 19.9.1994, n. 626;

k) garantire la consulenza ed assistenza nella gestione amministrativa dei sinistri con la presentazione quadrimestrale di una relazione sull'andamento dei sinistri denunciati e sulla loro definizione.

#### Art. 3 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico ha durata di anni 3 (tre) e avrà inizio alla data di sottoscrizione della presente convenzione. In caso di scadenza naturale, o anticipata risoluzione secondo quanto previsto dall'art. 10 della presente convenzione, il Broker si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per almeno 180 giorni.

#### Art. 4 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

La risoluzione della presente convenzione non avrà effetto sui contratti assicurativi intermediati con l'assistenza del broker, salvo quanto previsto dal successivo comma 2. Qualora il presente contratto sia risolto in concomitanza della conclusione dei contratti assicurativi intermediati con l'assistenza del broker, la risoluzione stessasará comunicata alle compagnie assicuratrici che interromperanno la corresponsione dei compensi di cui all'articolo 12) della presente convenzione.

#### Art. 5 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL BROKER

Il Broker nell'espletamento del servizio:

- dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Pertanto esso resterà obbligato ad osservare le predette indicazioni al fine di pervenire ad una proposta perfettamente rispondente alle necessità del COMUNE DI CASTEL BARONIA.

- non potrà impegnare in alcun modo l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente. In caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;

- è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art.1176 del c.c..

Sono a carico del Broker:

- I rischi connessi all'esecuzione dell'incarico

#### Art. 6 - POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL BROKER

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi per responsabilità civile per negligenze od errori professionali con polizza assicurativa destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, secondo la normativa vigente e si impegna a tenere in essere detta polizza, od altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

#### Art. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

L'Ente si impegna a fornire al Broker, la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti, i documenti anche assicurativi, i dati relativi ai sinistri necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

#### Art. 8 - PREROGATIVE DELL'ENTE

L'Ente si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza della convenzione, tutte quelle modifiche ed aggiunte che possono ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio. Restano di esclusiva competenza dell'Ente, la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker. Il Broker non assume alcun obbligo di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente.

#### Art. 9- DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

La società MARF BROKER SNC è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi in tutto o in parte. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto, la trasformazione giuridica del soggetto contraente o l'utilizzo di soggetti o società terze per svolgimento di attività che non siano ricomprese nell'oggetto sociale dell'aggiudicatario, fermo restando il divieto di gravare l'Ente di alcun onere da tali attività rinveniente.

#### Art. 10 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

L'Ente si riserva il diritto previa regolare diffida, di risolvere il contratto nel caso in cui si verificano gravi inadempimenti agli obblighi posti a carico del Broker nella presente convenzione.

La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni alle quali il Broker non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio. La risoluzione della convenzione avverrà di diritto qualora il Broker non sia più iscritto alla sez. B) del Registro Unico degli intermediari assicurativi e/o nel caso in cui venga dichiarato fallito.

#### Art. 11 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'Ente, indipendentemente dalla revoca dell'incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a gravi errori ed omissioni del Broker. Art.

#### 12 - COMPENSI DEL BROKER

I compensi del Broker, in conformità agli usi vigenti, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione pertanto, nulla sarà dovuto dall'Ente al Broker per le attività di brokeraggio e consulenza assicurativa, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

#### Art. 13 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Resta espressamente convenuto ed accettato che, in caso di revoca, di mancata proroga o di mancato rinnovo del presente incarico, lo stesso resterà comunque valido ed efficace limitatamente alle prestazioni riguardanti le polizze contratte dal Comune con la collaborazione del Broker, fino a quando dette polizze non arriveranno alla loro scadenza finale.

Art. 14 - PAGAMENTO DEI PREMI Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze.

Inoltre, ai sensi dell'art. 117 del Codice delle assicurazioni private (D.lgs 209/2005), la MARF BROKER SNC ha indicato per la gestione separata dei premi, a cui sono tenuti gli intermediari assicurativi, il seguente conto corrente bancario, a cui l'Ente farà riferimento per la liquidazione dei premi assicurativi: Marf Broker snc di Matta Marco e Squillante Francesco Unicredit Banca - Filiale di Sarno IBAN: IT 36 0 02008 76481 000103275054

Il Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire all'Ente, l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa.

#### Art. 15 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, per le quali si faccia ricorso all'Autorità Giudiziaria, il foro territorialmente competente è quello di Benevento.

#### Art. 16 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dalla presente convenzione.

#### Art. 17 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Lì, \_\_\_\_\_

L'ENTE

nella persona di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

La MARF BROKER SNC

nella persona di \_\_\_\_\_

migliorative per le garanzie contemplate dai contratti in essere e sulle possibili nuove coperture (derivanti da riferimenti normativi e non) che l'Ente potrebbe stipulare;  
- che, infine, la società in parola attesta una significativa esperienza in materia di Enti pubblici e in particolare di Comuni, Regioni, Comunità Montane e Consorzi presso i quali ha svolto e svolge attualmente attività di brokeraggio assicurativo/intermediazione;

#### RITENUTO OPPORTUNO

- alla luce di quanto sopra, di procedere all'affidamento diretto in favore della società MARF Broker s.n.c., avente sede legale in Salerno alla Via Trento n.39, P.I. 05131840653, del servizio di brokeraggio per il Comune di Castel Baronia per anni 3 (tre);
- dare atto che il conferimento dell'incarico non comporta oneri diretti a carico dell'Ente in quanto al broker competerà una percentuale sull'importo delle polizze attivate presso l'Ente, o che questo andrà a stipulare;
- precisare che in caso di riscontro negativo, rispetto alla verifica di cui sopra, l'affidamento in argomento non si intenderà perfezionato e verranno attivate le competenti procedure di legge;

VISTO lo schema di Convenzione per la definizione dei rapporti tra le parti.

VISTO il D.Lgs. 50/2016

VISTO il T.U.E.L., D. Lgs.n° 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione dei Settori;

#### DATO ATTO

- che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012, e dell'art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/2013

#### DETERMINA

- di prendere atto della proposta commerciale presentata dalla società MARF Broker s.n.c., avente sede legale in Salerno alla Via Trento n.39, P.I. 05131840653;
- di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs.vo 18.04.2016 n.50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 04 2017 num. 56, articolo 25, comma 1, lettera b);
- all'affidamento diretto in favore della società MARF Broker s.n.c., avente sede legale in Salerno alla Via Trento n.39, P.I. 05131840653, del servizio di brokeraggio per il Comune di Castel Baronia per anni 3 (tre);
- di precisare che in caso di riscontro negativo, rispetto alla verifica di cui sopra, l'affidamento in argomento non si intenderà perfezionato e verranno attivate le competenti procedure di legge;
- di dare atto che il conferimento dell'incarico non comporta oneri diretti a carico dell'Ente in quanto al broker competerà una percentuale sull'importo delle polizze attivate presso l'Ente, o che questo andrà a stipulare e comunque non supererà la somma complessiva annua di € 7.500,00;
- di approvare la convenzione, per la definizione dei rapporti tra le parti, agli atti d'ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Avv. Maria Elena GRASSO**